

Codice A1604B

D.D. 27 settembre 2021, n. 608

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Montefibre - codice univoco TO-P-02969, ubicato nel Comune di Ivrea (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 608/A1604B/2021

DEL 27/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Montefibre - codice univoco TO-P-02969, ubicato nel Comune di Ivrea (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ivrea (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 27 aprile 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 98 del 27 aprile 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Montefibre* - codice univoco TO-P-02969, situato nel medesimo Comune di Ivrea - dati catastali di ubicazione dell’opera: foglio di mappa n. 46, particella catastale: n. 229.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Il pozzo in esame è ubicato nell’abitato di Ivrea, in destra orografica del fiume Dora Baltea, nei pressi dell’ex area industriale Montefibre, da cui deriva la denominazione; in superficie, è protetto da un manufatto di forma cilindrica, sopraelevato rispetto al piano-campagna, al fine di evitare eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide all’interno in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi.

Il pozzo attraversa i depositi fluviali e fluvio-glaciali che costituiscono la depressione interna dell’anfiteatro morenico di Ivrea formati, essenzialmente, da ghiaie e sabbie con ciottoli e subordinate intercalazioni limoso-argillose; la permeabilità relativa dei depositi è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi, aventi una potenza di circa 30 metri in corrispondenza del pozzo, rappresenta il sistema acquifero superficiale, contenente una falda idrica a superficie libera che si

colloca ad una profondità di circa 7-8 metri dal piano-campagna, con oscillazioni di carattere stagionale e caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale.

Il pozzo, profondo 17,00 metri dal piano-campagna, filtra tra -9,00 e -15,00 metri e ha una portata di esercizio di 25 l/s. Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo *Montefibre*, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 210 metri s.l.m., ovvero a -27 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, la captazione risulta a norma.

A causa dell'impossibilità di arrestare il pompaggio per non interrompere il servizio di approvvigionamento idrico potabile alla Città di Ivrea, non sono disponibili dati derivanti da prove di emungimento sul pozzo *Montefibre*. L'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 dispone tuttavia che *“nei casi assolutamente eccezionali in cui, per inderogabili esigenze di pubblica utilità da giustificare in maniera adeguata, non è possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi orizzonti acquiferi”*. Le indagini, pertanto, si sono concentrate sulla ricerca di pozzi limitrofi aventi analoghe caratteristiche costruttive e ricadenti nel medesimo complesso idrogeologico: in particolare, per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale filtrato dal pozzo sono stati analizzati i risultati, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a due prove a gradini di portata effettuate sui pozzi *P4bis* e *P6*, appartenenti al campo-pozzi *Darola*, ubicato a circa tre chilometri di distanza dal sito in esame e la cui area di salvaguardia è stata recentemente ridefinita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la determinazione DD 44/A1604B/2021 del 2 febbraio 2021, agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio. I dati ricavati dalle indagini effettuate su tali pozzi sono rappresentativi anche per il pozzo *Montefibre*.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 25 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. Inoltre, in considerazione del fatto che l'acquifero intercettato dal pozzo è di sub-alveo, con il fiume Dora Baltea che svolge una funzione alimentante nei confronti dell'opera di captazione, il limite settentrionale dell'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con l'alveo del fiume e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,16 metri quadrati; il pozzo è posto all'interno di un edificio di forma cilindrica in un contesto fortemente urbanizzato, tanto che alcuni insediamenti abitativi interferiscono anche con tale zona che, per tale motivo, non può essere interamente recintata;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 19.913,129 metri quadrati; tale zona, nella parte nord-orientale, termina in corrispondenza della sponda destra del fiume Dora Baltea;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie di 14.296,821 metri quadrati; tale zona, nella parte nord-orientale, termina in corrispondenza della sponda destra del fiume Dora Baltea.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 7 - COMUNE DI IVREA - Definizione aree di*

salvaguardia Pozzo Montefibre - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade in un contesto caratterizzato da edifici a destinazione residenziale e scolastica, da reti e collettori fognari, da strade principali e secondarie, da aree destinate a parcheggio, da sporadici orti privati e aree coltivate, la cui limitata estensione, tuttavia, non è tale da giustificare la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.. Va considerata la particolare ubicazione all'interno di un'area fortemente urbanizzata, tanto che alcuni insediamenti abitativi interferiscono anche con la zona di tutela assoluta che, per tale motivo, non può essere interamente recintata; inoltre, nell'area a Sud-Ovest del pozzo, è presente una vasta zona commerciale e di servizi originariamente occupata da un sito industriale del settore chimico.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 8 febbraio 2021, ha trasmesso al Comune di Ivrea (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Montefibre* - codice univoco TO-P-02969, ubicato nel medesimo Comune di Ivrea e gestito dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Ivrea (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea - valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti - con nota in data 2 marzo 2021, ha sottolineato che il pozzo *Montefibre* approvvigiona una vasta zona di utenza del pubblico acquedotto del Comune di Ivrea, previa miscelazione con acque potabili di diversa origine; l'acqua del pozzo, prima dell'immissione in rete, è sottoposta ad un trattamento di adsorbimento su carboni attivi, in quanto contenente composti organo alogenati, nonché di disinfezione con ipoclorito di sodio.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni d'acqua prelevati a scopo di monitoraggio direttamente nel pozzo, a monte del trattamento, nei quali è stata riscontrata la costante presenza di *tricloroetilene* e *tetracloroetilene* in concentrazione prossima al valore di parametro di cui al d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e talvolta superiore, nonché la presenza di *cis-1,2 dicloroetilene*, sostanza non normata e derivante, probabilmente, dalla dealogenizzazione riduttiva degli altri due composti.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 1 aprile 2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, dal momento che l'area ricade in un contesto fortemente urbanizzato a cui è associata un'elevata vulnerabilità dell'acquifero captato.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne

impediscono la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; le stesse misure cautelative e di manutenzione dovranno essere previste anche per i parcheggi pubblici e privati;

- in relazione agli edifici ricadenti nell'area di salvaguardia, è necessario che venga verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi che utilizzino combustibili gassosi;
- in relazione alla presenza di orti privati e aree coltivate all'interno dell'area di salvaguardia è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda la presenza di un sistema fognario di raccolta delle acque reflue domestiche, si dovrà verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati; è pertanto necessario che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria: le stesse soluzioni tecniche dovranno applicarsi agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'edificio di forma cilindrica contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza e dei relativi pareri in merito alla proposta di definizione dell'ARPA e dell'ASL competenti, il Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 9 agosto 2021, ha richiesto all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 quale sia lo stato di attuazione dell'individuazione e messa in esercizio di fonti idriche alternative al pozzo in esame e ai centri di pericolo gravanti sulla zona di interesse dell'opera di captazione, considerata la particolare ubicazione all'interno di un'area fortemente urbanizzata.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 9 agosto 2021, ha riscontrato che il pozzo *Montefibre* verrà dismesso con l'entrata in funzione dell'Acquedotto della Valle Orco di cui anche la Regione Piemonte ha sottoscritto nel 2014 un Accordo di Programma e nel 2019 una Convenzione con lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 3, la S.M.A.T. S.p.A. e l'I.R.E.N..

Il progetto dell'Acquedotto della Valle Orco prevede la realizzazione di una condotta adduttrice della lunghezza complessiva di circa 150 chilometri che porterà l'acqua dalla centrale idroelettrica di Bardonetto all'impianto di potabilizzazione che sarà ubicato nel Comune di Locana (TO) e da qui raggiungerà il Comune di Castellamonte (TO), dove la rete si diramerà lungo tre direttrici che alimenteranno tutti i 47 comuni della Valle Orco e del medio-alto Canavese attraversati dal percorso, per un totale di oltre 125.000 abitanti serviti.

L'acquedotto, sulla base dell'ottimizzazione delle disponibilità idriche individuate, sarà in grado di costituirsi sia come risorsa integrativa, sia come risorsa sostitutiva per gli usi idropotabili, come nel caso del pozzo *Montefibre* di Ivrea, atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione. Si tratta, infatti, di un intervento di grande infrastrutturazione che a livello di progettazione preliminare è stato escluso dalla fase di Verifica di Assoggettabilità a VIA con Decreto Direttoriale DVA-DEC-2019-25 del 6 febbraio 2019 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; ad oggi, la S.M.A.T. S.p.A. ha completato la progettazione definitiva e per fine settembre 2021 è prevista la convocazione della Conferenza dei Servizi da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3.

L'intervento è inserito nel Piano d'Ambito e nel Programma degli interventi ATO e l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota prot. n. 0002003 del 16 giugno 2021, ha chiesto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente l'inserimento di detto intervento - la cui realizzazione dovrebbe terminare entro il 2026 - nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; in mancanza dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la realizzazione dell'Acquedotto della Valle Orco sarà finanziato con i fondi da tariffa, di cui ne risultano già stanziati Euro 126.359.372,41 entro il 2027 per un intervento che ammonta, complessivamente, Euro 186.503.888,22.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque*, valutati complessivamente gli elementi forniti dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, i pareri di competenza dell'ARPA e dell'ASL e tenuto conto che l'area di salvaguardia del pozzo *Montefibre* risulta comunque ad oggi perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*, ritiene possibile pervenire alla definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e al tempo stesso necessario prescrivere che, con l'entrata a regime dell'Acquedotto della Valle Orco e non oltre cinque anni dalla data del presente provvedimento, la S.M.A.T. S.p.A. e l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 dismettano definitivamente il pozzo *Montefibre*, con la rinuncia da parte del gestore alla concessione di derivazione e la sigillatura dell'opera in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., allo scopo di completare il riordino complessivo delle modalità di approvvigionamento idrico degli insediamenti serviti.

Si ritiene inoltre di prescrivere che il gestore, nelle more della dismissione e considerate le situazioni di criticità, associate alla particolare ubicazione del pozzo all'interno di un'area fortemente urbanizzata e all'elevata vulnerabilità dell'acquifero captato, utilizzi il pozzo *Montefibre* esclusivamente in modo sussidiario, laddove necessario e previa adozione di tutte le misure di trattamento richieste dall'autorità sanitaria prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione, anche in relazione alla necessità di assicurare una fonte primaria alle utenze servite.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19, in data 13 maggio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile denominato *Montefibre* - codice univoco TO-P-02969, ubicato nel Comune di Ivrea (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la

proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii..

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- il gestore provveda a sottoporre l’acqua prelevata dal pozzo a trattamento di adsorbimento su carboni attivi per abbattere i composti organo alogenati, nonché di disinfezione con ipoclorito di sodio ovvero a qualsiasi altro trattamento sia opportuno e sia richiesto dall’autorità sanitaria prima della distribuzione in rete;
- dal momento che il pozzo è posto in fregio all’alveo del fiume Dora Baltea, che svolge una funzione alimentante nei confronti dell’opera di captazione, si raccomanda al gestore di:
- dotare il pozzo di un sistema di monitoraggio collegato ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dello stesso dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia e predisporre un protocollo d’intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l’altro, l’approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione del pozzo dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell’erogazione dell’acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- accertare il corretto isolamento dell’intercapedine del pozzo fino al tratto filtrante affinché non si verifichino infiltrazioni dalla superficie e valutare idonee misure alla messa in sicurezza della captazione, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, compresa l’attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- richiamato il parere ASL prot. n. 0021627 del 2 marzo 2021, nonché i contenuti dell’articolo 3 del regolamento 15/R/2006, in relazione alla condizione di fatto e di contorno ed alla localizzazione del pozzo, la programmazione d’ambito dovrà farsi carico di individuare e inserire gli interventi, anche di interconnessione e sostitutivi, atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione; restano fermi i doveri e gli adempimenti del gestore, nonché delle competenti autorità, per assicurare il rispetto delle finalità di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento regionale nelle more del perfezionamento degli interventi di cui sopra;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso nell’edificio di forma cilindrica contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione dell’edificio di presa;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di sporadici orti privati e aree coltivate all’interno dell’area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo,

ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda a verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nelle aree di limitata estensione occupate da sporadici orti privati e da aree coltivate, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 8 febbraio 2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Ivrea (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Montefibre* - codice univoco TO-P-02969, ubicato nel medesimo Comune di Ivrea e gestito dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea - in data 2 marzo 2021 - prot. n. 0021627;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 1 aprile 2021 - prot. n. 30222;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 98, in data 27 aprile 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 27 aprile 2021 - prot. n. 0001481, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 9 agosto 2021, con la quale ha richiesto all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 quale sia lo stato di attuazione dell'individuazione e messa in esercizio di fonti idriche alternative al pozzo *Montefibre* e ai centri di pericolo gravanti sulla zona di interesse dell'opera di captazione;

vista la nota di risposta dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 9 agosto 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Montefibre* - codice univoco TO-P-02969, ubicato nel Comune di Ivrea (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 - COMUNE DI IVREA - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Montefibre - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 25 l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- d. L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 15/R/2006 - in relazione al parere ASL prot. n. 0021627 del 2 marzo 2021, ai contenuti dell'articolo 3 del regolamento 15/R/2006, alla condizione di fatto e di contorno ed alla localizzazione del pozzo, dovrà farsi carico, nell'ambito della propria programmazione, di individuare ed inserire gli interventi, anche di interconnessione e sostitutivi, atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione.
- e. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ivrea (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - con l'entrata a regime dell'Acquedotto della Valle Orco e comunque non oltre cinque anni dalla data del presente provvedimento, in accordo con l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, dismettere definitivamente il pozzo *Montefibre*, sigillarlo in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003 e rinunciare alla concessione di derivazione;
 - nelle more della dismissione:
 - utilizzare il pozzo *Montefibre* esclusivamente in modo sussidiario, laddove necessario e previa adozione di tutte le misure di trattamento richieste dall'autorità sanitaria prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione;
 - provvedere a sottoporre l'acqua prelevata dal pozzo a trattamento di adsorbimento su carboni attivi per abbattere i composti organo alogenati, nonché di disinfezione con ipoclorito di sodio, ovvero a qualsiasi altro trattamento sia opportuno e sia richiesto dall'autorità sanitaria prima della distribuzione in rete;
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'edificio di forma cilindrica contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza del pozzo in luogo della

recinzione dell'area, considerato che la captazione è ubicata in contesto urbano e che la zona di tutela assoluta risulta impossibile da recintare;

- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - dal momento che la captazione risulta prossima al fiume Dora Baltea, che svolge un'azione alimentante nei confronti della falda superficiale captata dal pozzo - si raccomanda di:
 - dotare il pozzo di un sistema di monitoraggio collegato ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dello stesso dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia e predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione del pozzo dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
 - accertare il corretto isolamento dell'intercapedine del pozzo fino al tratto filtrante affinché non si verifichino infiltrazioni dalla superficie e valutare idonee misure alla messa in sicurezza della captazione, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ivrea - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- g. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Ivrea, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove


infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Montefibre TO-P-02969
Foglio 46 particella 229
Coord. WGS84/UTM 32N: 412389 E; 5034930 N
- ➔ Direzione di flusso della falda idrica a superficie libera
- Catasto Terreni Comune di Ivrea

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 365 giorni)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Ivrea	46	135p. - 138p. - 229 - 230p.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Ivrea	45	171p.
	46	2p. - 83p. - 101p. - 135p. - 138p. - 139 - 178 - 179 - 194 - 220p. - 225 - 230p. - 231p. - 233p. - 307p. - 309p. - 365p. - 366p. - 461p. - 480 - 505p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 365 giorni)		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Ivrea	45	62p. - 170p. - 171p. - 198p.
	46	2p. - 83p. - 101p. - 220p. - 230p. - 231p. - 232p. - 233p. - 307p. - 309p. - 327p. - 339p. - 344p. - 347p. - 365p. - 366p. - 430p. - 431 - 432 - 460p. - 461p. - 462p. - 464p. - 503p. - 505p. - 506p.